



COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

P.Iva: 01787060845 – C.F.: 80003990845

(tel. 0922846911 – fax 0922840312)

www.comune.cattolicaeraclea.ag.it

Pec: protocollo@pec.comune.cattolicaeraclea.ag.it

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 di registro – seduta del 27/11/2024

OGGETTO	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – ART.194, COMMA1, LETTERA A), DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267 – SCIASCIA DAVIDE ANTONINO.
----------------	---

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO e questo giorno VENTISETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 18:30 e seguenti, nel Comune di Cattolica Eraclea e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso i locali del Centro Sociale, in via Collegio, a seguito della convocazione del Presidente del Consiglio comunale, con propria determinazione prot. n.10424 del 22.11.2024, ai sensi dell'art.20, della L.R. 26 agosto 1992, n.7 come integrato dall'art.43 della l.r. 1 settembre 1993, n.26, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ORDINARIA ed in SEDUTA PUBBLICA, in PRIMA CONVOCAZIONE, nelle persone dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.	N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	ALAGNA GIUSEPPA	X		7	AUGELLO CAROLINA MARIA	X	
2	VIZZI ANTONIO	X		8	BALLARÓ GIOVANNA	X	
3	MESSINA GIUSEPPE		X	9	PIAZZA NICOLA		X
4	MILIZIANO ALESSANDRO MARIA	X		10	DANGELO GIUSEPPE	X	
5	PLATANIA GIUSY LINDA	X		11	GIUFFRIDA ANABELLE	X	
6	SCIORTINO GIUSEPPE	X		12	CAMMALLERI PAOLO ENZO		X
					Numero Pres./Ass.	9	3

La seduta è pubblica.

Assume la Presidenza l'Ins. **Giuseppa Alagna**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

E' presente il Sindaco Arch. **Santo Borsellino**.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett.a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, il Segretario Comunale, **Dott. Domenico Catuara**.

Il Presidente nomina scrutatori: Sciortino Giuseppe, Vizzi Antonio e Dangelo Giuseppe.

Partecipa, altresì, alla seduta consiliare, ai sensi dell'art.20, comma 3, della l.r. 26 agosto 1992, n.7 e ss.mm.ii., l'Assessore comunale, Piro Pietro.

Partecipano in modalità telematica a distanza, in video collegamento, alla presente seduta consiliare, il Consigliere c/le Miliziano Alessandro Maria ed il Revisore Unico dei Conti, Dott. Giuseppe Lonero, come previsto dai criteri di partecipazione approvati con deliberazione del C.C. n.22 del 14.09.2022.

IL PRESIDENTE

- Vista l'allegata proposta, ad oggetto: *“Riconoscimento debito fuori bilancio – Art.194, comma1, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 – Sciascia Davide Antonino”*, munita di tutti i pareri favorevoli tecnici, contabili e dell'ulteriore parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti, Dott. Giuseppe Lonero, la quale invita a relazionare in merito il Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Francesco Campisi;
 - Prende la parola il Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Francesco Campisi, che relaziona e illustra ai convenuti il contenuto della proposta di deliberazione, il quale fa presente di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio nei confronti del Sig. Davide Antonino Sciascia, a seguito della sentenza n.948/2023 allegata alla proposta, che ammonta complessivamente ad € 18.923,00, a valere sul bilancio di previsione pluriennale 2024-2026, esercizio 2025;
 - A questo punto, il Presidente Alagna Giuseppa, visto che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, pone in votazione la proposta di deliberazione relativa all'oggetto.
 - La votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, dà il seguente risultato: presenti n.9 Consiglieri su n.12 assegnativi ed in carica; votazione a favore n.7 ed astenuti n.2 (Dangelo G. e Giuffrida A.), con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati.
- Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE D E L I B E R A

- Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, ad oggetto: ***“RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – ART.194, COMMA1, LETTERA A), DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267 – SCIASCIA DAVIDE ANTONINO”***, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
- Di demandare al Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica tutti gli atti gestionali conseguenti e scaturenti dal presente provvedimento.
- Il Presidente propone, con successiva votazione, di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.
- Con voti a favore n.7 ed astenuti n.2 (Dangelo G. e Giuffrida A.), con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati.

IL CONSIGLIO COMUNALE D E L I B E R A

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.



Comune di
CATTOLICA ERACLEA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio - Art. 194, comma 1, lettera A), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Sciascia Davide Antonino.

PREMESSO che con sentenza nr. 948/2023 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 27/06/2023, pronunciandosi nella causa civile iscritta al nr. 2654/2018 R.G., promossa dal signor DAVIDE ANTONINO SCIASCIA:

- condannava per l'effetto il COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA, la PARROCCHIA "SPIRITO SANTO" e l'ASSOCIAZIONE FEMMINILE CIF "DON MINZONI", al pagamento, in solido fra loro, in favore dell'attore, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale delle minori SCIASCIA LAURA e SCIASCIA CAROL, dell'importo complessivo, già

all'attualità, di € 12.795,25 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo;

- condannava altresì il COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA, la PARROCCHIA "SPIRITO SANTO" e l'ASSOCIAZIONE FEMMINILE CIF "DON MINZONI", in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014, in € 3500,00 per compensi professionali ed in €. 545,00, per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge, oltre alle spese per la CTU da liquidare con separato decreto.

PRESO ATTO che:

- con citazione presso la Corte di Appello di Palermo la Sig.ra Maria Sciarrabba, nella qualità di legale rappresentante pro tempore del CIF - Centro Italiano Femminile "Don Minzoni, annotato al protocollo di questo ente al n. 668 del 23-01-2024, cita il comune di Cattolica Eraclea nella persona del Sindaco, il Sig. Sciascia Davide Antonino, la Parrocchia Spirito Santo, in persona del legale rappresentante pro tempore pro tempore avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. nr. 948/2023 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 27/06/2023, iscritta al nr. 2654/2018 R.G.;
- che questo comune ha nominato un legale per resistere all'atto di citazione in appello su indicato;
- che in data 20/05/2024, prot. 4188, l'avv. Pecoraro Antonietta per conto del Sig. Sciascia Davide notificava al solo comune di Cattolica Eraclea, ai sensi della legge n. 53 del 1994, atto di precetto su sentenza nr. 948/2023 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 27/06/2023, per la somma complessiva **€ 18.923,00**;

DATO ATTO che la sentenza emessa è esecutiva ex lege per cui occorre procedere al riconoscimento del debito in questione al fine di evitare azioni esecutive, fermo restando la non acquiescenza alla pronuncia da eseguire;

DATO ATTO che con nota del 29/10/2024 prot. 9560 è stata inviata alle parti coobbligati in solido la richiesta di erogazione della propria quota parte del risarcimento.

DATO ATTO che, in data 11/11/2024 il legale rappresentante della Parrocchia Spirito Santo ha trasmesso ricevuta del bonifico di € 6307,67, come quota parte da corrispondere a titolo di risarcimento, annotata la protocollo di questo ente al n. 9864;

DATO ATTO altresì che non si è avuto, ad oggi, nessun riscontro dal CIF - Centro Italiano Femminile "Don Minzoni alla richiesta di versamento della propria quota;

REPUTATO opportuno riconoscere il debito sopra descritto onde evitare ulteriori aggravati per il bilancio comunale e di rivalersi successivamente nei confronti dei coobbligati in solido inadempienti;

CONSIDERATO che la spesa nascente dal presente debito fuori bilancio è stata prevista la somma di € 18.923,00 sul capitolo 7940/1 riclassificato con codici n° 01.06-2.02.01.09.999 “quota eventuali debiti fuori bilancio da riconoscere, del bilancio 2024/2026, a valere sull’annualità 2025;

VISTA la deliberazione della Corte di Conti, Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede di controllo, n.2/2011/SS.RR./PARI, nella quale viene chiarito che competente a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio è il Consiglio comunale


Per quanto sopra specificato e ritenuto di dover procedere in merito il sottoscritto

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- Di prendere atto di quanto in premessa visto, richiamato ed illustrato, quale parte integrante nonché motivazione del presente atto;
- Di riconoscere ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D.lg.s. 18 agosto 2000, n. 267, la legittimità del debito fuori bilancio nei confronti del sig. Davide Antonino Sciascia, per un totale di € 18.923,00 giusta sentenza nr. 948/2023 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 27/06/2023, esecutiva *ex lege*;
- Che la suddetta somma pari a € 18.923,00 sarà imputata Cap.7940/1 riclassificato con codici n° 01.06-2.02.01.09.999 “quota eventuali debiti fuori bilancio da riconoscere”, del bilancio 2024/2026, a valere sull’annualità 2025;
- di demandare all’Ufficio Tecnico gli atti consequenziali, raccomandando il completamento delle procedure di liquidazione in favore del sig. Davide Antonino Sciascia entro il termine dilatorio del 31/01/2025;
- Di trasmettere, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, copia del presente provvedimento alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana;
- Di pubblicare l’adottanda deliberazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune, nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente – sottosezione “provvedimenti”, nonché i dati e le informazioni da essa derivanti ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 33/2013”;

Il Proponente

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Ing. Francesco Campisi



R.G. 2654/2018

Oggetto: lesione personale



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento

in persona del giudice Silvia Capitano in funzione monocratica, esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. con le quali sono state precisate le conclusioni;
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. **2654** del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno **2018** proposta da:

DAVIDE ANTONINO SCIASCIA

nato a RIBERA il 28/11/1985, n.q. di esercente la potestà genitoriale sulle minori Sciascia Carol, nata a Sciacca il 19.12.2010 e Sciascia Laura, nata a Sciacca il 6.07.2012

(AVV. ANTONIETTA PECORARO)

-attore -

nei confronti di:

COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

in persona del Sindaco pro tempore, con sede in via Rosario (c.f. 80003990845)

(AVV. PIETRO BISCONTI)

- convenuto -

e di:

ASSOCIAZIONE CIF CENTRO ITALIANO FEMMINILE "DON MINZONI"

in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Cattolica Eraclea, via Sant'Antonio Abate ;

(AVV. TI ALFONSO NERI E SALVATORE PENNICA)

-altra convenuta-

e di:

PARROCCHIA "SPIRITO SANTO"

in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Cattolica Eraclea, via Rosario 113

(AVV. MICHELE BARBERA)

-terza chiamata-



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, Davide Antonio Sciascia, n.q. di esercente la potestà genitoriale in capo alle minori Sciascia Carol e Sciascia Laura, conveniva in giudizio il Comune di Cattolica Eraclea e l'associazione CIF "Don Minzoni" al fine di sentirli condannare, in solido fra loro, al risarcimento del danno complessivamente patito dalle figlie minori e quantificato in €. 50.625,60.

Esponeva che in data 12.07.2016, alle ore 10.30 circa, mentre le figlie si trovavano nei pressi di un immobile in proprietà del Comune di Cattolica Eraclea sito in Via Agrigento per partecipare ad un progetto con finalità ludico ricreative organizzato dal CIF "Don Minzoni" e denominato "Mary Poppins", il ventilatore in uso, all'interno dell'aula in cui si stavano svolgendo le attività, si staccava dal soffitto, colpendo alla testa Sciascia Laura la quale riportava un trauma cranico.

Esponeva sempre in punto di fatto che dagli accertamenti successivi al sinistro era emerso che il ventilatore a pale presentava un collegamento con cavo elettrico ed un gancio aperto a forma di S mancante di dispositivo di sicurezza a chiusura del gancio stesso.

La minore, in seguito al sinistro, subiva danni che venivano complessivamente quantificati in €. 41.792,60. Parte attrice, rappresentando il forte shock emotivo subito dall'altra figlia minore presente al momento del sinistro chiedeva, a titolo di ulteriore risarcimento del danno patito da Sciascia Carol, la somma di €. 8.833,00.

Si costituiva il Comune di Cattolica Eraclea, rappresentando di non aver mai autorizzato l'associazione a svolgere il progetto all'interno dei locali, custoditi dal sacerdote Giarraputo.

Chiedeva e otteneva pertanto la chiamata in causa della Parrocchia al fine di essere manlevata da ogni responsabilità in seguito all'occorso sinistro.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano altresì l'associazione "Don Minzoni" e la Parrocchia "Spirito Santo" chiedendo il rigetto integrale delle avverse domande, la prima per non aver intrattenuto rapporti di custodia col bene, la seconda disconoscendo ogni rapporto di collaborazione istituzionale con l'associazione.

La causa, istruita con prove testimoniali ed una consulenza tecnica d'ufficio, mutato il giudice per trasferimento del precedente ad altra sede giudiziaria, veniva rinviata all'udienza del 27.06.2023, tenutasi in modalità cartolare, per la precisazione delle conclusioni e contestuale sentenza in forma semplificata ex art. 281 sexies c.p.c.

La presente controversia origina da un fatto incontestato costituito dal distacco di un ventilatore dal soffitto di un'aula, sita presso un ex plesso scolastico in proprietà del Comune di Cattolica Eraclea, al cui interno alcuni minori, di età ricompresa tra i tre ed i sei anni, stavano



svolgendo attività ludico-ricreative nell'ambito di un progetto denominato Mary Poppins, organizzato dal Centro Italiano Femminile "Don Minzoni".

Il Centro Italiano Femminile Don Minzoni, costituendosi in giudizio non ha contestato di aver utilizzato i locali evidenziando tuttavia che ciò è avvenuto a mero titolo di cortesia, essendo i medesimi stati assegnati al Sacerdote Don Nino Giarraputo che utilizzava i siti per sue attività ricreative, ludiche, religiose etc.

Orbene, l'art. 2051 c. c. prevede un criterio di responsabilità fondato sul peculiare rapporto di custodia che intercorre fra il bene che ha cagionato il danno ed il soggetto che dello stesso sarà chiamato a risponderne. Tale responsabilità si distingue dalla generale responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. in quanto è sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del nesso di causalità fra il danno e la res custodita. Superato l'orientamento tradizionale che inquadrava siffatta fattispecie nell'alveo delle responsabilità per cd. colpa presunta, oggi pacificamente se ne riconosce la natura oggettiva, così slegando la verifica del danno dal dovere di controllo e vigilanza del custode e fondando il criterio di attribuzione della colpa sulla mera relazione intercorrente tra la res ed il soggetto che si identifica quale custode; ne consegue che la prova liberatoria per siffatta tipologia di responsabilità è costituita dal caso fortuito, da intendersi nella sua più ampia accezione e pertanto tale da ricomprendere il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato.

Quanto al rapporto di custodia, lo stesso può definirsi come relazione di fatto tra il soggetto e la cosa, tale da consentirne "il potere di governo", da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.

Nella fattispecie nessun dubbio può sorgere in relazione al nesso di causalità che ricollega l'evento dannoso alla res oggetto di custodia. Il ventilatore, sito all'interno dell'aula in cui si trovavano i bambini, ha infatti colpito la minore Laura dopo essersi staccato dal soffitto e poco prima di rovinare al suolo. L'evento si è verificata con la compresenza in aula di tutti gli astanti; non sono riscontrate condotte anomale e/o di rilevanza tale da incidere sul nesso causale o integrare il caso fortuito.

E' principio pacifico che più autori, se ritenuti solidalmente responsabili, possano essere chiamati a rispondere per l'unicità del fatto dannoso (art. 2055 c.c.).

Innanzitutto il Comune di Cattolica Eraclea, ente proprietario dell'immobile, certamente è da ritenersi custode del bene. L'utilizzo di alcuni locali dell'ex plesso scolastico, concessi al sacerdote Giarraputo, non priva l'ente comunale della disponibilità né giuridica né materiale del bene, conservando questi il potere/dovere di intervenire per rimuovere ogni situazioni di pericolo derivante dall'utilizzo della res. In questo senso l'allegato depositato dal Comune di Cattolica Eraclea con comparsa di costituzione e risposta (all. n.1), dal quale si evince



l'immissione nel godimento della res concessa alla parrocchia, non elide il potere di controllo del Comune, al più aggiungendosi a quest'ultimo. Ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., la disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta necessariamente il trasferimento in capo a questi della custodia, da escludersi in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti o per la natura del rapporto ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia (fra le altre Cass. civ. Sez. II, 27/12/2017, n. 30941). La circostanza poi che il ventilatore, privo di un adeguato sistema di sicurezza, sia stato apposto in un secondo momento dalla parrocchia o dall'associazione CIF non trova riscontri probatori, essendo rimasta indimostrata.

Ciò posto deve osservarsi che nel caso di specie l'obbligo di custodia sussiste anche in capo alla parrocchia. La qualità di custode prescinde dalla titolarità di un diritto di proprietà sulla cosa, richiedendosi per contro che il soggetto ne abbia l'effettiva padronanza e disponibilità; di tal che deve escludersi che sussista custodia della res in ipotesi di possesso momentaneo, mera detenzione o uso sporadico.

La documentazione prodotta dal Comune se non vale ad escluderne il suo potere di custodia, denota al contempo che la parrocchia utilizzava i locali in modo non sporadico ne momentaneo ma stabile nel tempo e finalizzato ad un'attività duratura e ripetuta nei mesi.

La deposizione testimoniale resa dalla teste Lorella Ingraudò ha consentito di appurare che la legale rappresentante del CIF aveva richiesto ed ottenuto dal sacerdote della parrocchia il permesso per poter svolgere lì le lezioni "perché vi erano spazi esterni più ampi" (cfr. verbale di udienza del 24.03.2021).

La circostanza poi che le chiavi siano state riconsegnate in data antecedente al verificarsi del sinistro è rimasta anch'essa indimostrata e sul piano delle mere affermazioni labiali.

Affermato che l'obbligo di custodia gravava in capo ad entrambi, va dato atto che né il Comune di Cattolica Eraclea né la parrocchia "Spirito Santo" hanno fornito prova di fatti idonei ad interrompere il nesso di causalità, essendosi le parti limitate a negare il rispettivo potere di custodia sulla res. Deve invece rilevarsi che dal verbale di sopralluogo effettuato dai Vigili del Fuoco in data 19.07.2016 è stato possibile evincere il cattivo stato manutentivo dei luoghi, nonché l'assenza di documentazione idonea a comprovare l'agibilità dei locali (cfr. verbale di sopralluogo del 19.07.2016 all.11 fasc parte attrice; verbale di inagibilità dei locali a firma del dirigente U.T.C. del 13.07.2016 all.10 fasc parte attrice).

Pertanto l'evento di danno è certamente connesso all'inadempimento di un obbligo manutentivo da imputare all'ente comunale, alla luce del potere di governo della res e alla parrocchia, la quale ben poteva, constatando l'inagibilità dei locali, impedirne il relativo godimento.



Deve poi darsi atto che l'unicità del fatto dannoso, richiesta dal ricordato art. 2055 c.c. per la legittima predicabilità di una responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito deve essere intesa in senso non assoluto ma relativo al danneggiato, ricorrendo, pertanto, tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno. In altri termini, per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti l'art. 2055, co. 1, c.c., richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano tra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale e extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 15/07/2009, n. 16503).

Fatta tale precisione in materia di concorso plurimo di responsabilità nella causazione dell'unico evento lesivo, va rilevato che le minori si trovavano all'interno del plesso scolastico in proprietà del Comune per svolgere alcune lezioni ludico-ricreative organizzate dall'associazione CIF "Don Minzoni" nell'ambito di un progetto denominato "Mary Poppins".

Sussiste una responsabilità concorsuale e solidale anche dell'associazione essendosi instaurato, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale il CIF ha assunto, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare i beneficiari del progetto, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza dei minori assegnati.

Le minori sono state affidate alla cura e custodia dell'associazione che doveva adempiere ai proprio compiti con la dovuta diligenza qualificata richiesta, assicurando che le lezioni avessero corso in luoghi sicuri ed a norma di legge. L'idoneità dei locali doveva essere valutata, indipendentemente dal titolo di mera cortesia che nella fattispecie esclude, per occasionalità, il rapporto di custodia con la res, ma non vale però a neutralizzare la sussistenza di una responsabilità dell'associazione "Don Minzoni" di natura contrattuale da contatto sociale.

Nella fattispecie tale responsabilità, idonea anch'essa causalmente a produrre il danno, concorre con quella del Comune di Cattolica Eraclea e della parrocchia "Spirito Santo".

E' noto poi, sul punto, che se la parte che agisce in via risarcitoria deduce a sostegno della propria domanda fatti che possono indifferentemente comportare responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, il suo esclusivo riferimento alle norme sulla responsabilità extracontrattuale non impedisce al giudice di qualificare diversamente la domanda a condizione che i fatti coincidano con quelli dedotti dalla parte e non vengano in rilievo elementi di differenziazione della disciplina delle due forme di responsabilità sui quali non si sia formato il contraddittorio (Cass. 10830/2007; Cass. 9325/2010).



Nella fattispecie vale la pena di evidenziare che le parti hanno avuto modo di prendere posizione anche sulla configurabilità di una responsabilità di natura contrattuale avendo parte attrice, già nella memoria istruttoria ex art 183 comma 6 n. 1 c.p.c., fatto riferimento al regime probatorio contrattuale desumibile dall'art. 1218 c.c. per il danno subito dall'allievo.

Così chiarita l'attribuzione congiunta ai tre convenuti della responsabilità, può procedersi alla quantificazione delle pretese risarcitorie.

Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, si osserva che lesioni riportate in occasione del sinistro hanno provocato a Sciascia Laura una inabilità temporanea assoluta di 5 giorni, una inabilità temporanea parziale al 75% di 5 giorni, al 50% di dieci giorni ed al 25% di ulteriori dieci giorni e, infine, un danno biologico permanente pari al 4% dell'integrità psico-fisica totale, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U. nominato in corso di causa (cfr. relazione cit., pag. 8).

Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. nominato vengono fatte proprie e condivise da questo Tribunale. Ai fini della liquidazione deve poi applicarsi il principio secondo cui "la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto" (principio enunciato da Cass. 7.6.2011, n. 12408, più volte ribadito e, da ultimo, anche da Cass. 15.10.2015, n. 20895). Le tabelle di Milano elaborate ed aggiornate al 2021, in aderenza all'indirizzo giurisprudenziale prevalente della Corte di Cassazione, operano una liquidazione congiunta sia "del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, sia nei suoi risvolti anatomico-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari", sia "del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione" includendo nei nuovi valori del c.d. "punto" anche la componente di danno non patrimoniale relativa alla sofferenza soggettiva (v. le esplicazioni dei criteri tabellari aggiornati, formulate dall'Osservatorio).

Tenuto conto dell'età al momento dell'illecito (5 anni) si giunge, considerando un incremento per la sofferenza soggettiva - derivante dal fatto che la minore ha subito otto punti di sutura, oltre che presuntivamente desumibile dall'età della stessa -, all'importo complessivo di € 9.416,75 (di cui € 833,00 a titolo di spese mediche ed € 1.608,75 per danno biologico temporaneo); la somma appare pienamente congrua a ristorare la minore di tutti i pregiudizi patiti, avendo il ctu già valutato nella stima del danno biologico il modesto danno estetico determinato dalla cicatrice cheloide in sede parietale destra solo parzialmente mascherata di capelli.



L'importo predetto, espresso in moneta attuale, va devalutato a ritroso alla data dell'evento sotto uno stretto profilo monetario ai fini del calcolo degli interessi sugli importi da rivalutare di anno in anno, per poi essere maggiorato di rivalutazione monetaria e degli interessi legali in applicazione dei correnti criteri civilistici (v. Cass. Civ. Sez. Un., 12 febbraio 1995, n. 1712), giungendo così alla somma finale di € 9.836,09.

Quanto a Carol parte attrice ha allegato in giudizio l'insorgenza di un disturbo post traumatico da stress per avere assistito direttamente al sinistro occorso alla sorella. Orbene è certamente presumibile che dall'evento sia derivata una alterazione dell'assetto psichico della minore che non si sarebbe verosimilmente espressa in assenza dell'evento lesivo; vi è da dire tuttavia che la dr.ssa Geraci, psicologo clinico che ha seguito la minore, ha posto la diagnosi di " disturbo acuto da stress" (v. anche quanto riferito a pag 3 citazione) patologia che notoriamente si riferisce a brevi periodi di ricordi intrusivi che si manifestano entro 4 settimane in seguito a un evento traumatico. Non appare dunque che la patologia abbia avuto effetti permanenti nel lungo periodo e che abbia alterato in maniera significativa e persistente le abitudini di vita della minore. In considerazione di ciò, per il disturbo acuto da stress si stima procedere ad una valutazione equitativa del danno ritenendo congruo l'importo risarcitorio di € 2000,00 oltre ad € 833,00 per spese documentate; si giunge così all'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di € 2.959,16.

A tali somme vanno pertanto condannate le convenute in solido, oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza al soddisfo.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, seguono come di consueto la soccombenza. Le spese per la consulenza tecnica liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico delle parti soccombenti, in solido.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

ACCERTA e DICHIARA la corresponsabilità del COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA, della PARROCCHIA "SPIRITO SANTO" e dell'ASSOCIAZIONE FEMMINILE CIF "DON MINZONI" per i danni patiti dalle minori SCIASCIA LAURA e SCIASCIA CAROL per i fatti di cui in parte motiva;

CONDANNA per l'effetto il COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA, la PARROCCHIA "SPIRITO SANTO" e l'ASSOCIAZIONE FEMMINILE CIF "DON MINZONI", al pagamento, in solido fra loro, in favore dell'attore, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale delle minori SCIASCIA LAURA e SCIASCIA CAROL, dell'importo complessivo, già all'attualità, di € 12.795,25 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo;

CONDANNA altresì il COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA, la PARROCCHIA "SPIRITO SANTO" e l'ASSOCIAZIONE FEMMINILE CIF "DON MINZONI", in solido fra loro, alla rifusione delle spese



Sentenza n. 948/2023 pubbl. il 27/06/2023

RG n. 2654/2018

Repert. n. 1078/2023 del 28/06/2023

di lite sostenute da parte attrice che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014, in €. 3500,00 per compensi professionali ed in €. 545,00, per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge;

PONE definitivamente a carico del COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA, della PARROCCHIA "SPIRITO SANTO" e dell'ASSOCIAZIONE FEMMINILE CIF "DON MINZONI", in solido fra loro, le spese per la c.t.u. liquidate con separato decreto.

Agrigento, 27 giugno 2023

Il Giudice

Silvia Capitano



Prot. 4188
DEL 20/05/2024

Antonietta Pecoraro
Avvocato

ATTO DI PRECETTO SU SENTENZA

Per il Signor SCIASCIA ANTONINO DAVIDE nato a Ribera il 28.11.1985 (SCSDDN85S28H269P), n.q. Di esercente la potestà genitoriale sulle minori Sciascia Carol e Sciascia Laura, rappr. e difeso dall'Avv. Antonietta Pecoraro giusta procura conferita in atto di citazione e valida in questa fase

PREMESSO

- che in virtù della **sentenza n. 948/2023** emessa dal Tribunale di Agrigento il 27.06.2023 nell'ambito del procedimento iscritto al n. RG 2654/2018 promosso dal Sig. Sciascia Antonino Davide nei confronti del Comune di Cattolica Eraclea, del CIF Don Minzoni e Parrocchia Santo Spirito, notificata in data 28.11.2023 ;
- che in ragione del succitato titolo, l'esponente è divenuto creditore nei confronti del Comune di Cattolica Eraclea della somma di **€.18.325,00;**
- che ad oggi il debitore non ha ottemperato all'ordine del Giudice ;

Ciò premesso l'istante, ut supra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato

INTIMA E FA FORMALE PRECETTO

Al COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA in persona del legale rappr. pro tempore res. in Cattolica Eraclea Via Rosario, di pagare all'istante nel domicilio eletto - entro e non oltre **10 giorni** dalla notifica del presente atto - le somme sotto indicate:

A) sorte capitale	€. 13.350,00 (12.795,25 +554,27 interessi.)
CTU	€. 244,00
spese giudizio	€. 4.731,00 (€. 3500+ €525,00 15%+ €. 161,00 4%+ €545,00 esborsi)
B) Competenze precetto	
precetto	500,00
rimborso forf. 15%	75,00
Cpa	23,00

totale	€. 598,00
Totale A	Euro 18.325,00
Totale B	598,00
TOTALE DOVUTO	Euro 18.923,00

E così in totale (A+B) la somma di € **18.923,00 (diciottomilanovecentoventitre/00)** salvo errori o omissioni, oltre le spese di registrazione della sentenza e le ulteriori somme maturande sino al soddisfo, con avvertimento che in caso di mancato adempimento nel termine indicato si procederà ad esecuzione forzata.

Si avverte altresì il debitore che può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovra indebitamento, concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proponendo al medesimo un piano del consumatore.

Favara li

Avv. Antonietta Pecoraro

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta dell'Avv. Antonietta Pecoraro io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all' UNEP presso il Tribunale di Agrigento ho notificato copia del su esteso atto e delle sentenza allegate da considerare un unicum giuridico al sig.:

- Comune di Cattolica Eraclea in persona del legale rappr. pro tempore in Cattolica Eraclea (AG)
Via Rosario , mediante consegna di copia a mani.



COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

protocollo@pec.comune.cattolicaeraclea.ag.it

Associazione Cif Italiano Femminile "Don Minzoni"
cifdonminzoni@pec.it

Parrocchia Spirito Santo
spiritosantocattolicaeraclea@pec.it

PREMESSO che con sentenza nr. 948/2023 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 27/06/2023, pronunciandosi nella causa civile iscritta al nr. 2654/2018 R.G., promossa dal signor DAVIDE ANTONINO SCIASCIA:

- condannava per l'effetto il COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA, la PARROCCHIA "SPIRITO SANTO" e l'ASSOCIAZIONE FEMMINILE CIF "DON MINZONI", al pagamento, in solido fra loro, in favore dell'attore, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale delle minori SCIASCIA LAURA e SCIASCIA CAROL, dell'importo complessivo, già all'attualità, di € 12.795,25 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo;
- condannava altresì il COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA, la PARROCCHIA "SPIRITO SANTO" e l'ASSOCIAZIONE FEMMINILE CIF "DON MINZONI", in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014, in € 3.500,00 per compensi professionali ed in €. 545,00, per esborsi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge, oltre alle spese per la CTU da liquidare con separato decreto.

CONSIDERATO che in data 20/05/2024, prot. 4188, l'avv. Pecoraro Antonietta per conto del Sig. Sciascia Davide notificava al solo comune di Cattolica Eraclea, ai sensi della legge n. 53 del 1994, atto di precetto su sentenza nr. 948/2023 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 27/06/2023, per la somma complessiva € 18.923,00;

CONSIDERATO che questo comune ha già avviato le procedure per il riconoscimento del debito e la liquidazione dello stesso alla parte attrice;

Per quanto sopra si chiede alle SS.VV. il versamento della somma di € 6.307,67, quota parte da corrispondere a titolo di risarcimento giusta sentenza nr. 948/2023, da effettuarsi entro 10 giorni dal ricevimento della stessa sul conto di tesoreria PIBAN: IT64Y0100003245510300186787, presso la Banca d'Italia intestato al Comune di Cattolica Eraclea.

Vi significo inoltre che, qualora non ricevessi il Vostro positivo riscontro entro e non oltre il termine suddetto, questo comune agirà nel modo più opportuno per la tutela dei propri interessi, con riserva di adire le competenti vie legali, per il rimborso delle spese, interessi di mora e risarcimento dei danni.

Con ogni più ampia riserva di diritti, ragioni e azioni, porgo distinti saluti.



Il Sindaco
Arch. Santo Borsellino

Dettaglio Email

Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it

Destinatari: protocollo@pec.comune.cattolicaeraclea.ag.it;

Data: 29-10-2024 **Ora:** 17:04

Numero Protocollo: 9560 **Data Protocollo:** 29-10-2024

Oggetto: CONSEGNA: Prot. N.9560 del 29-10-2024 - RICHIESTA SOMME SENTENZA
n.948/2023

Testo:

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/10/2024 alle ore 17:04:11 (+0100) il messaggio
"Prot. N.9560 del 29-10-2024 - RICHIESTA SOMME SENTENZA n.948/2023" proveniente da
"protocollo@pec.comune.cattolicaeraclea.ag.it"
ed indirizzato a "cifdonminzoni@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec210312.20241029170410.00890.620.1.58@pec.aruba.it

Dettaglio Email

Mittente: posta-certificata@pcc.aruba.it

Destinatari: protocollo@pec.comune.cattolicaeraclea.ag.it;

Data: 29-10-2024 **Ora:** 17:04

Numero Protocollo: 9560 **Data Protocollo:** 29-10-2024

Oggetto: CONSEGNA: Prot. N.9560 del 29-10-2024 - RICHIESTA SOMME SENTENZA n.948/2023

Testo:

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/10/2024 alle ore 17:04:11 (+0100) il messaggio
"Prot. N.9560 del 29-10-2024 - RICHIESTA SOMME SENTENZA n.948/2023" proveniente da
"protocollo@pec.comune.cattolicaeraclea.ag.it"
ed indirizzato a "spiritosantocattolicaeraclea@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec210312.20241029170410.00890.620.1.58@pec.aruba.it



Richiesta di Bonifico Europeo Unico del 12.11.2024

Abbiamo ricevuto la tua richiesta di Bonifico Europeo Unico del 12.11.2024

Numero ordine
INTER20241109BOSBE587135657
N. C/C
1000/00186240

Da
Parrocchia Spirito Santo
Filiale
FILIALE ACCENTRATA

Riepilogo operazione

Beneficiario
Comune Di Cattolica Eraclea
Località
-
IBAN
IT64Y0100003245510300186787
Banca
BANCA D'ITALIA
TRN
0306968502002400480160082910IT
Data contabile ordinante
11.11.2024
Importo
6307,67 Euro
Totale operazione
6307,92 Euro

Indirizzo
-
Paese
-
BIC
BITAITRRENT
Descrizione
Quota parte da corrispondere a titolo di risarcimento giusta sentenza nr. 948/2023
Data regolamento
12.11.2024
Data valuta ordinante
11.11.2024
Commissioni
0,25 Euro

La quietanza del pagamento effettuato verrà inviata nella tua casella di posta al termine della giornata di pagamento.
L'operazione sarà eseguita al cut-off delle ore 17:30 del 11.11.2024 . Sarà possibile revocare la disposizione fino alle ore 17:29 del 11.11.2024 . L'operazione potrebbe essere conteggiata e assoggettata al pagamento del "Costo unitario per operazione" secondo le modalità concordate in sede di stipula del contratto di conto corrente e/o di successive variazioni concordate, nel quale potrà trovare ogni dettaglio in proposito. In sede di liquidazione periodica di queste spese potrà verificare il dettaglio dei conteggi, che viene esposto all'interno del Suo estratto conto di conto corrente, alla voce "Spese" della sezione "Dettaglio competenze di chiusura".
Le operazioni disposte nelle giornate festive si considerano ricevute il primo giorno lavorativo seguente.

Invio in allegato ricevuta del Bonifico relativo alla somma parte per la SENTENZA n.948/2023

Da "Pec Ufficiale Protocollo Comune di Cattolica Eraclea" protocollo@pec.comune.cattolicaeraclea.ag.it

A cifdonminzoni@pec.it, spiritosantocattolicaeraclea@pec.it

Cc

Data Tue, 29 Oct 2024 17:04:10 +0100

Oggetto Prot. N.9560 del 29-10-2024 - RICHIESTA SOMME SENTENZA n.948/2023

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000 n. 30, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

11/11/2024



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. Francesco Campisi

[Handwritten signature of Ing. Francesco Campisi]

In ordine alla regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE

PRENOT. 2025 ANNO



IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Dott. Calogero F. Bono

[Handwritten signature of Dott. Calogero F. Bono]

Ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs 18/08/2000 n. 267, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista, giusto impegno n. _____ del _____

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Dott. Calogero F. Bono



CATTOLICA ERACLEA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Il Revisore unico

Verbale n. 12 del 21/11/2024

Il giorno 21 del mese di novembre dell'anno 2024 alle ore 15,00, il sottoscritto dott. Giuseppe Lonero Revisore unico dei conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 09/07/2024 immediatamente esecutiva, ha esaminato la proposta di deliberazione ricevuta tramite PEC il giorno 21/11/2024 prot. 0010329 recante per oggetto: ***“Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194, 1° comma lett. a) del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 – Sciascia Davide Antonino”***.

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale;

Considerato che con l'atto in esame si propone di riconoscere il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n.948/2023 emessa dal Tribunale di Agrigento pronunciatosi nel ricorso R.G. n.2654/2018 con la quale viene condannato il Comune di Cattolica Eraclea in solido con la Parrocchia “Spirito Santo” e l'Associazione Femminile CIF “Don Minzoni” a corrispondere a favore di Sciascia Davide Antonino euro 12.795,25 oltre interessi per euro 554,27, spese del CTU euro 244,00, spese di giudizio euro 4.731,00 comprensivi di spese forfettarie 15%, CPA ed esborsi, per un importo complessivo di **euro 18.923,00** (incluso spese di precetto) come meglio specificato nella proposta di deliberazione;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di settore favorevole in data 11/11/2024;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile di settore favorevole in data 11/11/2024;

Visto lo Statuto dell'ente;

Visto il regolamento dei controlli interni;



CATTOLICA ERACLEA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Il Revisore unico


Verbale n. 12 del 21/11/2024

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di deliberazione recante per oggetto:
“Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194, 1° comma lett. a) del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 – Sciascia Davide Antonino” con carico di trasmissione della stessa alla Corte dei conti.

Di quanto sopra viene redatto il presente parere che viene sottoscritto come segue e trasmesso in copia al Sig. Sindaco, al Sig. Presidente del Consiglio comunale, al Sig. Segretario Generale ed al Servizio finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

Il Revisore dei conti
Dott. Giuseppe Lonerò



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Ins. Giuseppa Alagna

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vizzi Antonio



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Domenico Catuara

Atto pubblicato sul sito del Comune in data _____ entro giorni _____ dall'emanazione art.6 l.r. 11/2015.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11 L.R. 3.12.1991, n.44)

Il sottoscritto **Segretario comunale**, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n.44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____, come previsto dall'art.11 a seguito degli adempimenti di cui sopra.

Cattolica Eraclea, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

(art.12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n.44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **27.11.2024**

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2);
 decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Cattolica Eraclea, li **27.11.2024**



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Domenico Catuara

La presente è copia conforme all'originale.

Cattolica Eraclea, li _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO